

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 7**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

*(Parere ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D 2/13

Roma, 21 marzo 2013

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell' 11 dicembre 2012.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cui il presente regolamento dà attuazione, disciplina la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.

La disposizione viene a collocarsi nell'alveo del più ampio disegno di revisione e contenimento della spesa pubblica già avviato, ed è volto a delineare la nuova complessiva fisionomia del sistema periferico amministrativo dello Stato sul territorio, improntato ad una logica cooperativa e sussidiaria, nel rispetto dell'autonomia operativa delle diverse soggettività amministrative e dei diversi livelli di governo.

Dopo l'intervento della legge delega n. 59 del 1997, seguita dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal d.P.R. n. 180 del 2006, la rappresentanza periferica dello Stato si va ora ancor più radicando nella Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, il cui responsabile viene confermato nella titolarità della funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. In tale qualità egli opera quale soggetto garante delle politiche di coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio, secondo criteri di collegialità e raccordo, e nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di sussidiarietà. A tal fine si pone inoltre quale recettore istituzionale delle istanze e delle esigenze rappresentate dal territorio e dalle rispettive comunità, attraverso l'istituzione del nuovo *Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato*.

Coerente agli obiettivi di snellimento e semplificazione procedurale e di conseguente riduzione e contenimento della spesa è altresì la prevista istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, la cui gestione è demandata ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva e che dovrà assicurare una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta.

Con il comma 2 del predetto articolo 10, il Governo è stato delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, un regolamento di delegificazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'individuazione, sulla base di norme generali regolatrici della materia, degli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle suddette funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, e delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

Alla luce del quadro normativo delineato e nel rispetto delle norme regolatrici della materia previste dal citato articolo 10, si è proceduto alla redazione di uno schema di regolamento che, sotto il profilo strutturale, si compone di 10 articoli, suddivisi in cinque Capi.



**L'articolo 1** individua, al comma 1, l'oggetto del regolamento, consistente nella riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio in attuazione delle disposizioni introdotte dalla norma di delega contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (c.d. *spending review*). In coerenza con tale intento enunciativo, lo stesso comma è articolato in una serie di disposizioni, individuate con le lettere da a) a d), con le quali vengono definiti gli ambiti dell'intervento regolamentare. Esso, infatti, coerentemente all'autorizzazione legislativa, provvede a definire il ruolo del prefetto titolare della sede provinciale nell'ambito del nuovo assetto organizzativo. Nella stessa disposizione si fa riferimento alle specifiche previsioni con le quali viene data attuazione ad un'altra importante disposizione primaria, concernente l'ottimizzazione dei servizi erogati verso il cittadino, di cui risponde l'Ufficio unico di garanzia, secondo le modalità che verranno di seguito indicate, nonché l'esercizio in maniera unitaria, da parte di un unico ufficio dello Stato, delle funzioni serventi e non proprietarie; ciò con l'evidente finalità di conseguire risparmi di spesa e, più in generale, una migliore e più efficiente modalità di approvvigionamento di beni e servizi strumentali che possono cioè considerarsi trasversali a ciascuna delle strutture amministrative statali sul territorio.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 assicura la coerenza del presente regolamento con quanto previsto dall'articolo 2 della citata *spending review*. Viene inoltre richiamata l'esclusione dall'applicazione del regolamento degli uffici che già il legislatore pone fuori dalla trama del nuovo assetto organizzativo.

**L'articolo 2**, al comma 1, individua i compiti affidati al Prefetto in relazione alle sue funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio ed al fine di assicurare l'ottimale esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici dello Stato. Si tratta di attribuzioni ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dalla legislazione vigente, ed in particolare contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, connesse a compiti di amministrazione generale e di garanzia istituzionale sul territorio svolti nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali. Il fulcro delle attribuzioni prefettizie è rappresentato, in piena coerenza con il profilo generalista del prefetto, nella cura degli affari di governo che vengono a riguardare, in ogni sua dimensione, il territorio provinciale, sia per ciò che attiene alle funzioni di alta vigilanza sull'efficace funzionamento della macchina amministrativa statale sul territorio, perché essa corrisponda al meglio alle esigenze delle comunità di riferimento, sia per ciò che attiene all'opera di promozione e di stimolo di iniziative volte al miglioramento delle condizioni generali delle collettività locali. In tale più propositiva espressione, il prefetto, nel disegno che ne fa il regolamento con questa specifica disposizione, vede ribadita la sua già esistente connotazione di centro di intermediazione con le regioni e le altre amministrazioni di governo locale, secondo i principi di leale collaborazione e di funzionale integrazione. Si è inteso valorizzare l'apporto del prefetto, in particolare per ciò che attiene all'attuazione e al monitoraggio dei programmi di investimento, anche cofinanziati con fondi europei, nel presupposto che un'attività di verifica



dell'impiego di risorse pubbliche e dell'effettiva finalizzazione agli scopi pubblici prefissati non possa non vedere attivamente coinvolta la figura amministrativa e istituzionale a cui è richiesto di fare sintesi delle problematiche locali in una visione ampia degli interessi di varia natura coinvolti.

Con il comma 2 dell'articolo in commento si richiamano, altresì, le funzioni del Prefetto connesse alla sua attività di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini e di promotore della coesione sociale, perseguita anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti.

Coessenziale alla funzione di rappresentanza unitaria e per certi aspetti ad essa complementare è l'attività che il regolamento, con lo stesso articolo 2, comma 3, viene ad assegnare all'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Ed invero la successiva declinazione delle funzioni e dei compiti conferiti a tale ufficio viene ad essere orientata tutta a servizio della comunità di riferimento, in un'ottica di prossimità solidaristica che trova radici nei principi costituzionali di eguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. A questo sforzo di rinnovamento, che mobilita tutte le amministrazioni dello Stato, danno concreta rilevanza quelle disposizioni dell'articolo 2, secondo le quali gli altri uffici periferici delle amministrazioni statali sono chiamati a prestare, nei riguardi dell'ufficio unico di garanzia, la più ampia collaborazione, affinché l'attività di tale ufficio possa adeguatamente attingere l'obiettivo, finale e sostanziale, di poter promuovere una migliore e più performante amministrazione pubblica statale sul territorio.

Della sua connotazione di ufficio dialogante con la comunità di riferimento in quanto al servizio di essa vi è traccia, in particolare, nei commi 5 e 6 dell'articolo 2, specie in quello che prevede che sia proprio l'Ufficio unico di garanzia a farsi carico della comunicazione e interazione digitale con le collettività locali.

Con il **Capo II** si dà attuazione a quelle previsioni normative primarie che conferiscono al Governo un'apposita autorizzazione a che siano introdotte modalità e forme anche innovative finalizzate al coordinamento delle attività amministrative degli uffici periferici dello Stato. In tale partizione del regolamento gli elementi di novità sono rappresentati dalla introduzione del piano di coordinamento delle attività amministrative di cui all'**articolo 3**, che tende a configurarsi come strumento principale per la programmazione delle attività amministrative collegate a servizi erogati alla collettività e dalla istituzione, prevista dall'**articolo 4**, in seno alla Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di un Comitato esecutivo, organismo di snella articolazione che si configura come un *board* di stretta collaborazione del prefetto, grazie al quale potranno essere individuate, anche al di fuori di particolari sollecitazioni o segnalazioni dell'utenza, le criticità di sistema più evidenti ed i mezzi più adeguati per farvi fronte. Secondo un'ottica mutualistica che viene introdotta con il medesimo articolo 4, le criticità potranno essere risolvibili in sede locale attraverso interventi assunti dal prefetto e fondati su tutte le risorse a disposizione del sistema amministrativo statale in ambito provinciale. Diversamente sarà necessario innescare un processo verso



l'alto che coinvolgerà, secondo criteri di gradualità, dapprima il livello regionale e poi, nel caso di persistente criticità, quello centrale. Per conferire al sistema maggiore speditezza e concretezza le disposizioni in commento prevedono altresì che il prefetto possa convocare il comitato esecutivo, formato da tutti i responsabili degli uffici statali, senza alcuna formalità o particolare modalità procedurale, e che inoltre le decisioni adottate siano eseguite nel più breve tempo, potendo il prefetto anche attivare, come è peraltro già nel sistema, poteri di intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia.

Con il **Capo III**, formato dagli articoli 5 e 6, sono introdotte disposizioni che riguardano gli ambiti territoriali di riferimento dell'attività delle prefetture-UTG.

**L'articolo 5** definisce quale ambito territoriale di competenza della Prefettura-UTF la circoscrizione provinciale ovvero l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, in attuazione delle lettera b) dell'articolo 10.

**L'articolo 6**, in considerazione della complessità delle funzioni esercitate nelle circoscrizioni territoriali delle città metropolitane, al fine di garantire una migliore e più efficiente prossimità delle istituzioni alla cittadinanza, statuisce la possibilità che presso le Prefetture-Uffici territoriali del governo, ivi operanti, possono essere delegate ad un Prefetto, sia congiuntamente sia in maniera disgiunta, specifiche funzioni nelle materie di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione e asilo e di enti locali.

Il comma 2 disciplina le modalità di delega di funzioni al Prefetto delegato, le quali dovranno essere oggetto di uno specifico decreto disposto dal Ministro dell'interno contenente l'individuazione delle materie oggetto di delega e le modalità di raccordo e coordinamento con il Prefetto della città metropolitana.

Il **Capo IV** dà attuazione alla delega nella parte in cui essa dispone la necessaria gestione in forma unitaria delle attività che sono connotate da un carattere di trasversalità, essendo attinenti a materie non proprietarie, come si è detto, e afferendo, invece, a funzioni logistiche e strumentali comuni a ciascuna delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel nuovo disegno organizzativo. Sono evidenti le motivazioni sottese all'intervento legislativo e che si rifanno alle persistenti esigenze di contenimento, ma soprattutto di razionalizzazione della spesa pubblica apprestando a tale scopo moduli organizzativi idonei e funzionali.

Secondo le indicazioni del legislatore primario, sono innanzitutto oggetto dell'intervento riformatore alcune attività gestorie "a fattor comune" quali quelle attinenti alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti. Un'ulteriore indicazione è espressa attraverso il vincolo dell'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica.

Infine, l'attuazione del nuovo sistema gestorio dovrà produrre un risparmio di spesa di almeno il 20 per cento di quella oggi sostenuta dallo Stato per l'esercizio "non congiunto" di quelle stesse funzioni.

In considerazione della difficoltà tecnica e operativa di pervenire al nuovo modello gestorio in via diretta e immediata, implicando la sua attuazione delicati passaggi di natura giuscontabilistica impattanti sugli stati previsionali delle singole



amministrazioni coinvolte nel nuovo disegno organizzativo, si è ritenuto necessario delineare un percorso graduato che articola la nuova disciplina in due fasi, una transitoria e l'altra a regime. Ciò nel presupposto che nella fase transitoria si dia avvio al necessario processo di ricognizione delle spese connesse alle funzioni "comunitarizzate", procedendo ad una prima classificazione di quelle voci di spesa che potranno senz'altro formare oggetto, intanto, di gestione unitaria. Quella a regime viene, invece, concepita come la fase nella quale, impiantato il nuovo sistema gestorio, esso potrà essere implementato progressivamente attraverso ulteriori incrementi di spese connesse a funzioni suscettibili di esercizio unitario. In questa seconda fase, la provvista finanziaria per il sostentamento delle spese comuni viene direttamente imputata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, ottenendo, così, un ulteriore obiettivo di snellimento e semplificazione amministrativa.

**L'articolo 7**, introduttivo di questo specifico Capo, ai fini dell'opera di razionalizzazione gestoria di cui si è fatto cenno, istituisce, pertanto, i predetti servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, individuando in un ufficio unico, presso la Prefettura-UTG, la struttura amministrativa preposta all'espletamento di tali servizi, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.

Al fine di completare il nuovo modello organizzativo, il comma 3 stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e degli altri Ministri interessati, vengono fornite alle amministrazioni coinvolte le disposizioni e i criteri per la definizione del quadro ricognitivo delle risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l'esercizio unitario.

Con il medesimo decreto vengono individuate le singole voci di spesa che, per le esigenze connesse al funzionamento e all'organizzazione delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico e di altre amministrazioni statali, sono escluse dall'elenco delle spese - contenuto in apposita tabella allegata al regolamento - che, in sede di prima attuazione, formano oggetto di esercizio unitario.

Si pensi, ad esempio, alle specifiche esigenze delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa (come le forze di polizia) le quali, proprio in ragione delle caratteristiche tecniche di alcuni beni e servizi (si pensi ai beni di consumo come il carburante, al vettovagliamento, ai servizi ausiliari, al vestiario etc), devono poter disporre e gestire, in via diretta e senza alcuna intermediazione, delle risorse finanziarie occorrenti per la loro acquisizione, ciò per continuare a garantire sul territorio l'efficace e celere svolgimento dei peculiari compiti istituzionali affidati dalla vigente normativa.

L'ultimo periodo del comma 3 affida a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fase di "implementazione progressiva" delle tipologie di spesa che dovranno essere oggetto di esercizio unitario ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012.



I successivi commi stabiliscono gli ulteriori passaggi procedurali per la definizione, sulla base dei criteri fissati con il decreto presidenziale di cui al comma 3, del “quadro ricognitivo per l’attuazione dei servizi comuni nella provincia” con il quale è effettuata la prima ricognizione delle risorse finanziarie per l’esercizio unitario delle funzioni che, in sede di prima applicazione, interessano spese di funzionamento individuate nell’allegata tabella A), nonché dei beni immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai servizi comuni.

Il quadro ricognitivo di ciascuna provincia è, quindi, comunicato al Prefetto del capoluogo di Regione per la predisposizione del “Quadro regionale per l’attuazione dei servizi comuni” che poi sarà trasmesso tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, per la definizione del “Quadro ricognitivo nazionale delle risorse”, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.

Sulla base della ricognizione delle risorse finanziarie così effettuata, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, determina, per l’anno 2014, le somme iscritte negli stati di previsione di ogni amministrazione interessata, in termini di competenza e di cassa per le tipologie di spesa individuate, che confluiscono su appositi capitoli, suddivisi in piani gestionali, dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Successivamente, il Ministero dell’interno attribuisce le risorse così determinate ai titolari degli uffici unici preposti all’espletamento dei servizi comuni.

Con riferimento alle tipologie di spesa connesse alle funzioni logistiche e strumentali non incluse nella ricognizione effettuata in prima applicazione, si attribuisce al Prefetto titolare dell’Ufficio territoriale del Governo il potere di vigilare e coordinare le relative attività gestionali per il contenimento della spesa pubblica e il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza dell’azione amministrativa dello Stato sul territorio.

Il comma 9 stabilisce che rimanga attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza delle infrastrutture informatiche e dei relativi sistemi applicativi in uso agli uffici territoriali dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012.

**L’articolo 8** prevede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, una procedura “a regime” della ricognizione e dell’assegnazione delle risorse per l’esercizio dei servizi comuni stabilendo che esse siano direttamente allocate su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno ed attribuite ai titolari degli uffici unici.

Pertanto, si prevede che le amministrazioni periferiche, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettano ai titolari degli uffici unici preposti all’espletamento dei servizi comuni le previsioni dei fabbisogni per il triennio successivo secondo modalità stabilite da linee guida redatte dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e che, ai fini delle decisioni di spesa, i responsabili degli uffici unici, entro il successivo 30 maggio, tenendo conto delle





previsioni effettuate dalle amministrazioni interessate, predispongano dei piani triennali per l'utilizzo delle risorse, individuando la quota delle spese di pertinenza di ciascuno degli uffici periferici statali.

Il comma 4 conferma l'obbligo per i responsabili degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. e di rispettare le previsioni contenute nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

**L'articolo 9**, che apre il **Capo V** riferito alle disposizioni finali, reca la clausola di neutralità finanziaria del regolamento in esame, precisando che l'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 10** reca, infine, la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.



**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**  
*(all "A" alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008)*

**Amministrazioni proponenti:** Interno - Pubblica amministrazione e semplificazione -  
Economia e finanze.

**Titolo:** *Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

**Referente:** Ministero dell'interno,  
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari,  
Ufficio II – Ordinamento della Pubblica Amministrazione (tel.06/46537464)

**Sezione 1 – Contesto e obiettivi**

**A) Sintetica descrizione del quadro normativo**

L'attuale quadro normativo reca norme che, nell'ambito delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica, prevedono la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio: in particolare, l'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

Il citato articolo 10 delega il Governo ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento di delegificazione per la individuazione, sulla base di norme generali regolatrici della materia, degli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, connessi all'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, e delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

Il *corpus* normativo fondamentale è costituito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con particolare riferimento all'articolo 11, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni).

**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa**

L'intervento normativo si è reso necessario per dare attuazione al disegno di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato prefigurato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, nell'ambito del più ampio processo di revisione della spesa pubblica.



### **C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate**

L'intervento normativo si colloca nel quadro di una profonda rivisitazione dell'organizzazione dei pubblici poteri sul territorio, in chiave di efficacia, efficienza, trasparenza. Introduce strumenti più efficaci e agili per il coordinamento delle attività amministrative e la conseguente semplificazione ed ottimizzazione dei servizi resi al cittadino.

La nuova articolazione delineata dal regolamento è volta ad assicurare, attraverso i processi di coordinamento delle attività amministrative e dei servizi resi dalle singole strutture periferiche statali, i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, secondo requisiti minimi omogenei nell'ambito territoriale di riferimento. L'intervento regolatorio è altresì volto a perseguire, in coerenza con la norma di delega, il contenimento della spesa pubblica, ed in particolare, per quanto riguarda l'istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, la riduzione degli oneri di almeno 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni.

### **D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo**

Il regolamento risponde all'esigenza di delineare, nel breve periodo, i nuovi profili organizzativi e funzionali scaturenti dalla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio volto alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica.

Tale riorganizzazione non potrà che individuare, nel medio periodo, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella norma di delega, gli auspicati effetti di semplificazione ed ottimizzazione funzionale dell'attività amministrativa e dei servizi resi ai cittadini - anche nell'ottica del principio di trasparenza nei rapporti tra i cittadini dello Stato e della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - e di istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali.

Nel lungo periodo, quando tale modulo sarà completamente definito, esso dovrà rendere tangibile e consistente i profili funzionali ed operativi della suddetta riorganizzazione. La successiva verifica potrà essere effettuata, oltre che attraverso il parametro già delineato dalla norma di delega, di riduzione della spesa, anche mediante indicatori di efficienza, semplificazione procedurale e di ottimizzazione che già oggi, analogamente, consentono di misurare la realizzazione di riforme volte al miglioramento dell'efficienza complessiva delle strutture.

La riorganizzazione, come delineata dal provvedimento, consentirà pertanto di realizzare livelli ottimali di erogazione dei servizi ai cittadini, assicurandone l'omogeneità, anche con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, promuovendo in tal modo l'unitarietà del nuovo sistema amministrativo statale in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa e di semplificazione, nonché in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.



## **E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

L'intervento regolatorio impegna le strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo anche in ossequio ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, ad adottare moduli organizzativi e funzionali per l'esercizio coordinato delle specifiche attività amministrative di competenza, volte alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi resi alla cittadinanza, tenendo conto anche dell'esigenza di riduzione della spesa pubblica. Di particolare interesse per la collettività e per l'utenza si segnalano le disposizioni concernenti la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato assicurata dalla Prefettura – UTG che opera anche attraverso il nuovo ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, unitamente alla esigenza di assicurare la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali.

### **Sezione 2 – Procedure di consultazione**

Lo schema di regolamento è frutto di riunioni tecniche tra gli Uffici legislativi del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. La bozza di schema di regolamento è stato oggetto di incontri con le organizzazioni sindacali delle diverse componenti dell'Amministrazione dell'interno, le cui osservazioni sono state valutate ai fini della predisposizione.

### **Sezione 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento**

Non è stato possibile valutare l'opzione di non intervento, in quanto il processo di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio delineato dal regolamento in attuazione della norma di delega, si pone in rapporto di stretta correlazione con i processi, contestualmente avviati, di riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture della pubblica amministrazione, previsti dal provvedimento di *spending review*, quali strumenti organizzativi attraverso i quali perseguire gli obiettivi di revisione della spesa pubblica. Il complessivo disegno di ridefinizione del profilo strutturale organizzativo dello Stato sul territorio non consente, a legislazione vigente, di considerare l'opzione di non intervento anche nell'ottica dell'esigenza di ottimizzazione e semplificazione dei servizi ai cittadini.

### **Sezione 4 – La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio**

Il provvedimento, dando attuazione ad un disegno organizzatorio già delineato dalla norma di delega, è apparso quale unico possibile strumento capace di assicurare, nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia, l'ottimizzazione e la semplificazione dei servizi e la riduzione della spesa.

Non sono emerse, in sede di analisi, ipotesi alternative o differenti determinazioni organizzative o funzionali che potessero, analogamente, assicurare gli obiettivi di delega nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria disciplinata dall'articolo 9 dello schema.



## Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

### A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo di analisi seguito ha tenuto conto degli ambiti operativi delle articolazioni periferiche dello Stato, prevedendo l'istituzione dei servizi comuni e l'implementazione degli strumenti di coordinamento.

### B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

Per quanto concerne i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, l'intervento normativo persegue le finalità di razionalizzazione, riorganizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Gli strumenti di coordinamento e, in particolare, l'Ufficio unico di garanzia, mirano a conseguire l'effettività della trasparenza nei rapporti tra i cittadini dello Stato e della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'opzione prescelta non comporta svantaggi; si pone anzi come risposta all'esigenza di ottimizzazione e semplificazione dei servizi, anche nell'ottica della riduzione della spesa. Gli strumenti di coordinamento e, in particolare, l'Ufficio unico di garanzia, mirano inoltre a conseguire l'effettività della trasparenza nei rapporti tra i cittadini dello Stato.

### C) Puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI)

L'intervento ha natura ordinamentale senza la previsione di specifici obblighi informativi a carico di soggetti non istituzionali.

Sussistono diversi obblighi informativi a carico dei soggetti pubblici destinatari dell'intervento regolatorio. In particolare, per quanto riguarda:

- il coordinamento delle attività dagli uffici periferici delle amministrazioni statali, esso è assicurato, in seno alla Conferenza permanente secondo il criterio della collegialità, attraverso il flusso di informazioni, derivanti anche dalle pianificazioni settoriali delle singole amministrazioni periferiche, finalizzate alla predisposizione di un *piano di coordinamento delle attività amministrative* trasmesso al Prefetto del capoluogo di regione e alle singole amministrazioni centrali per l'adozione di interventi, anche in sussidiarietà;
  - per quanto riguarda l'individuazione dei servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali è prevista, in fase di prima attuazione, la ricognizione, da parte delle singole amministrazioni, sulla base di indicazioni fornite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle spese connesse alle funzioni "*comunitarizzate*" volta alla predisposizione di un quadro regionale e successivamente nazionale per l'attuazione dei servizi comuni.
- D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

Non si è proceduto a nessuna comparazione in quanto non è stata individuata alcun'ulteriore opzione alternativa che consentisse di perseguire gli obiettivi prefissati nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.



## **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio**

L'intervento regolatorio si pone in rapporto di stretta correlazione con i processi di revisione della spesa pubblica contenuti dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 e concorre a delineare il nuovo modulo organizzatorio della presenza dello Stato sul territorio.

In linea con il principio di contenimento della spesa pubblica, non sono richiesti investimenti di nuove risorse, se non la rimodulazione di quelle esistenti, sia finanziarie (con previsione di risparmi) che umane e strumentali che, nel complesso, apporteranno un migliore e più efficiente funzionamento dell'apparato statale sul territorio.

### **Sezione 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato**

Per ciò che concerne l'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato le disposizioni prevedono un processo di contenimento generale della spesa pubblica, di semplificazione nonché di razionalizzazione dell'amministrazione. Si può ipotizzare, quale indiretto effetto positivo, che il complessivo miglioramento dell'efficienza e della ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini, possa proiettarsi anche sulle attività e sulle procedure più strettamente connesse alle attività delle imprese e del mercato.

### **Sezione 7 – Le modalità attuative dell'intervento regolatorio**

#### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono le Prefetture-U.T.G. e, per quanto riguarda il coordinamento delle attività amministrative, le altre strutture centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni interessate.

Partecipano all'attuazione dell'intervento regolatorio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

Il provvedimento sarà altresì oggetto di circolari esplicative da parte dei competenti Dipartimenti del Ministero dell'interno.

#### **C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Il monitoraggio degli effetti prodotti sarà valutato tenendo conto dei processi di semplificazione e di ottimizzazione dei servizi e degli strumenti dell'attività amministrativa, come delineati dal regolamento, unitamente alla realizzazione dei previsti risparmi di spesa.

#### **D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR**

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio saranno adeguatamente monitorati e valutati, con cadenza biennale, a cura dell'Amministrazione proponente, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina introdotta, in attuazione di quanto previsto in materia di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), verificando, prioritariamente, la stima dei costi e dei benefici



prodotti con riferimento:

- a) ai processi di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa, attraverso la verifica dell'attuazione dei piani di coordinamento delle attività amministrative di cui all'articolo 3;
- b) ai processi di ottimizzazione dei servizi e di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attraverso il monitoraggio dell'attività di promozione e supporto assicurata al prefetto dall'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato;
- c) alla verifica della qualità dei servizi resi attraverso processi di analisi riferibili alla *customer satisfaction* e al monitoraggio delle *best practices*;
- d) alla verifica, solo a consuntivo, della riduzione della spesa connessa alla realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali nella misura pari al 20 per cento delle spese attualmente sostenute.



## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

**Amministrazioni proponenti:** Interno - Pubblica amministrazione e semplificazione - Economia e finanze.

**Titolo:** *Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

**Referente:** Ministero dell'interno,  
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari,  
Ufficio II – Ordinamento della Pubblica Amministrazione (tel.06/46537464)

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cui il presente regolamento dà attuazione, disciplina la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio. Esso si colloca nell'alveo del più ampio disegno riformatore di revisione e di contenimento della spesa pubblica. Il provvedimento individua, sulla base di norme generali regolatrici della materia, gli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio della funzione di rappresentanza unitaria dello Stato - assicurata anche attraverso l'istituzione dell'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato - e ne disciplina le conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

Coerente con gli obiettivi di snellimento e semplificazione procedurale e di riduzione della spesa è altresì la prevista istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, la cui gestione è demandata ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva e che dovrà assicurare una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta.

#### 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo cui il regolamento fa riferimento è costituito, principalmente, dalle disposizioni di seguito indicate:

- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*);





- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*);
- legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);
- decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180 (*Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni*);
- Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (*Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266*);
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento normativo, nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia indicate dal legislatore primario, incide sulla normativa vigente, specificando ulteriori compiti e attribuzioni delle Prefetture-UTG connessi alle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio affidate dalla stessa disposizione di delega e disciplina la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dello Stato attraverso l'istituzione di servizi comuni.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Vi è piena compatibilità delle disposizioni previste nel provvedimento con i principi costituzionali.

### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo è adottato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *m)* dell'articolo 117 della Costituzione ed è quindi pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

È stata verificata la compatibilità con i principi costituzionali richiamati.

### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**



Nell'intervento normativo non sono contenute norme di rilegificazione. Il provvedimento, in attuazione della disposizione di delega contenuta nell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituisce strumento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non si è fatto ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano presentati in Parlamento specifici progetti di legge su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si ravvisano, in materia, linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi di costituzionalità pendenti.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario. L'unione europea non ha competenza nella disciplina dell'organizzazione periferica degli Stati membri.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

L'intervento regolatorio introduce un nuovo modulo di organizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato sul territorio; pertanto, non risultano al momento linee prevalenti della giurisprudenza o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia in materia.



- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Trattandosi di un nuovo modulo organizzativo delle amministrazioni periferiche dello Stato sul provvedimento non risultano, in materia, giudizi pendenti né orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Data la eterogeneità degli ordinamenti in materia di organizzazione periferica delle amministrazioni statali degli Stati membri dell'UE, la materia non è riconducibile ad una linea prevalente.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

In attuazione della norma di delega il provvedimento introduce la definizione del "Piano di coordinamento delle attività amministrative", di cui è stata verificata positivamente la necessità e la coerenza con l'ordinamento vigente.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervento normativo.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nell'intervento normativo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non prevede abrogazioni espresse e non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**



Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, nemmeno a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento rinvia:

- 1) all'articolo 6, comma 2, ad un decreto del Ministro dell'interno per la delega di specifiche funzioni in talune materie ad un prefetto presso la Prefettura-UTG operante nell'ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana;
- 2) all'articolo 7, comma 3, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e i Ministri interessati, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con il quale, in fase di prima attuazione, si forniscono alle amministrazioni interessate disposizioni e criteri per la definizione di un quadro ricognitivo delle risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l'esercizio unitario. Con lo stesso decreto sono individuate le singole voci di spesa che possono essere escluse dall'esercizio unitario in relazione a specifiche esigenze di funzionamento delle amministrazioni statali;
- 3) all'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le stesse modalità del decreto presidenziale di cui al punto 2), per implementare progressivamente le tipologie di spesa per le quali realizzare l'esercizio unitario;
- 4) all'articolo 7, comma 5, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno per l'adozione del quadro ricognitivo nazionale delle risorse per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali;
- 5) all'articolo 7, comma 6, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione, per l'anno 2014, delle somme iscritte negli stati di previsione di ogni amministrazione interessata da assegnare allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini dell'esercizio dei servizi comuni.

I termini, laddove previsti, per la adozione dei citati provvedimenti attuativi aventi natura non regolamentare sono da ritenersi congrui.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**



Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici trattandosi di una disciplina strettamente ordinamentale.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente regolamento è diretto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135, recante la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, individuando, sulla base di norme generali regolatrici della materia, gli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, e disciplinando le conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

Le predette funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio sono assicurate, secondo quanto previsto dal citato articolo 10, anche attraverso l'istituzione di un Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.

La stessa norma di delega prevede l'istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, la cui gestione è demandata ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva, con l'obiettivo di assicurare una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa attualmente sostenuta per le medesime funzioni.

Il regolamento si colloca nell'alveo del più ampio disegno riformatore di revisione e di contenimento della spesa pubblica

Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un impianto normativo a carattere ordinamentale e procedimentale direttamente attuativo dei criteri di delega - in primo luogo il contenimento della spesa pubblica - che non consentono di inserire comunque norme onerose per la finanza pubblica.

In ogni caso, è stata prevista un'apposita previsione, all'articolo 9, che assicura la neutralità finanziaria dell'intero regolamento, precisando che l'attuazione delle disposizioni ivi contenute non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Con specifico riferimento al funzionamento del Comitato esecutivo di cui all'articolo 4, è stato espressamente escluso, nel medesimo articolo, che ai suoi componenti spettino compensi, emolumenti, o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

Per quanto concerne l'istituzione dei servizi comuni per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, il provvedimento delinea un meccanismo ad implementazione progressiva che consente il conseguimento di livelli ottimali delle predette funzioni e conseguenti economie di scala a livello gestionale, con riduzione graduale degli oneri, nel rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa di cui alla lettera d) della norma di delega.

Il provvedimento, pertanto, dà attuazione all'articolo 10 nella parte in cui dispone la necessaria gestione in forma unitaria di funzioni logistiche e strumentali che sono connotate da un carattere di trasversalità, essendo attinenti a materie "non proprietarie", comuni a ciascuna delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel nuovo disegno organizzativo.

Secondo le indicazioni del legislatore primario, sono innanzitutto oggetto dell'intervento riformatore alcune attività gestorie "a fattor comune" quali quelle attinenti alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti. Un'ulteriore indicazione è espressa attraverso il vincolo dell'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica.

Infine, l'attuazione del nuovo sistema gestorio dovrà produrre un risparmio di spesa di almeno il 20 per cento di quella oggi sostenuta dallo Stato per l'esercizio "non congiunto" di quelle stesse funzioni.

In considerazione della difficoltà tecnica e operativa di pervenire al nuovo modello gestorio in via diretta e immediata, implicando la sua attuazione delicati passaggi di natura giuscontabilistica impattanti sugli stati previsionali delle singole amministrazioni coinvolte nel nuovo disegno organizzativo, si è ritenuto necessario delineare un percorso graduato che articola la nuova disciplina in due fasi, una transitoria e l'altra a regime. Ciò nel presupposto che nella fase transitoria si dia



avvio al necessario processo di ricognizione delle spese connesse alle funzioni “comunitarizzate”, procedendo ad una prima classificazione di quelle voci di spesa che potranno senz’altro formare oggetto, intanto, di gestione unitaria. Quella a regime viene, invece, concepita come la fase nella quale, impiantato il nuovo sistema gestorio, esso potrà essere implementato progressivamente attraverso ulteriori incrementi di spese connesse a funzioni suscettibili di esercizio unitario. In questa seconda fase, la provvista finanziaria per il sostentamento delle spese comuni viene direttamente imputata allo stato di previsione del Ministero dell’interno, ottenendo, così, un ulteriore obiettivo di snellimento e semplificazione amministrativa.

Sempre nell’ottica del risparmio della spesa pubblica, viene espressamente richiamato l’obbligo, per i responsabili degli uffici unici, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP spa, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012. Nella medesima ottica, con il regolamento è stata inoltre prevista, in attuazione della legge di delega, l’utilizzazione, in via prioritaria, di beni immobili di proprietà pubblica per la realizzazione dei servizi comuni.

Gli effetti di risparmio derivanti dall’attuazione del nuovo sistema organizzativo e gestorio potranno essere comunque verificati solo a consuntivo dell’attività svolta, così come anche indicato nella relazione tecnica del citato decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata di sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


  
15

POSITIVO

NEGATIVO

15 GEN. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato









# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

46/A2012001443/II  
All. 7

Roma,

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
. Dipartimento per gli Affari Giuridici e  
Legislativi

p.c.: - ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
. Ufficio Legislativo del Ministro per la  
pubblica amministrazione e la semplificazione  
- MINISTERO DELL'ECONOMIE DELLE  
FINANZE  
. Ufficio del Coordinamento Legislativo  
Ufficio legislativo - Economia

ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica: recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 si trasmette lo schema di regolamento in oggetto già esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Si allega, unitamente alla documentazione a corredo del provvedimento, copia del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 7 febbraio 2013.

Si invia altresì copia del parere favorevole con osservazioni (n. 2884/2013) reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 marzo u.s..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*Bruno Fratini*  
Bruno Fratini



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, **15 GEN. 2013**

**ACU/98/INT/818**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, p. c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica  
amministrazione e la semplificazione

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
- Ufficio legislativo

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO


LORO SEDI

Oggetto: Schema di D.P.R. recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 148 del 9 gennaio 2013, si restituisce debitamente bollinato, per il seguito di competenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto.

Si trasmette, inoltre, la nota prot. n. 3057 del 15 gennaio 2013, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha formulato alcune osservazioni.

IL CAPO DELL'UFFICIO



15877



98  
INTEL

19  
6


Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XIII

Roma, 15 GEN 2013

Prot. Nr. 0003057  
Rif. Prot. Entrata n. 0001825/2013  
Allegati:  
Risposta a nota n.

All' Ufficio del coordinamento legislativo  
Ufficio legislativo Economia  
SEDE



e.p.c. All' Ufficio del coordinamento legislativo  
Ufficio legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di DPR recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

E' pervenuto, per il parere di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto, corredato della relazione illustrativa, dell'analisi di impatto della regolamentazione, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria.

Al riguardo, esaminato il testo e la relativa documentazione, si restituisce il provvedimento in parola debitamente bollinato, segnalando quanto segue.

A seguito della mancata conversione del D.L. 5 novembre 2012, n. 188, sono stati espunti dal testo gli articoli relativi all'istituzione dei presidi (ex articoli 7, 8, 9 e 10). Tuttavia è rimasto nelle premesse del DPR in esame il riferimento al D.L. n. 188 ("*Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 5 novembre 2012, n.188, in fase di conversione in legge*") che deve essere eliminato.

Il decreto si incentra quindi prevalentemente sulla istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio delle funzioni logistiche e strumentali, dalla quale si attendono risparmi di spesa almeno pari al 20% del costo attualmente sostenuto dallo Stato per l'esercizio delle funzioni

logistiche e strumentali. In coerenza con l'articolo 10, comma 2, lettera d) del D.L. 95/2012, si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 9 dello schema di regolamento nel modo seguente: *“Restano ferme la garanzia del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle funzioni logistiche e strumentali oggetto di esercizio unitario.”*

All'attuale articolo 9 (Clausola di neutralità finanziaria) sarebbe opportuno precisare che alle dotazioni organiche delle Prefetture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 95/2012. In tal senso il comma 1 dell'articolo 9 dovrebbe essere così modificato: *“L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche, ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”*

Si segnala, infine, che nella relazione illustrativa, con riferimento all'articolo 7 (pag. 5), si menzionano espressamente alcune tipologie di spesa che, per il comparto sicurezza e difesa, potrebbero essere oggetto di esclusione dalla gestione comune dei servizi. Poiché le esclusioni delle voci di spesa per alcune amministrazioni saranno previste successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 3, si ritiene opportuno non menzionare esplicitamente nella relazione illustrativa tali tipologie di spesa.

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA  
DELLO STATO SUL TERRITORIO, A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DEL  
DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visti gli articoli 2, 18 e 23-*quinquies* del medesimo decreto-legge 6 luglio 2012, n.  
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 5 novembre 2012, n.188, in fase di  
conversione in legge;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  
modificazioni;

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  
del \_\_\_\_\_ ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto  
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione  
consultiva per gli atti normativi del \_\_\_\_\_ ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei  
deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il \_\_\_\_\_ ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione  
e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento



CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, disciplina la riorganizzazione dello Stato sul territorio e a tal fine:

- a) individua gli ulteriori compiti e le attribuzioni nelle quali consistono le funzioni di rappresentanza unitaria assegnate al prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in coerenza con i suoi compiti di rappresentanza generale e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico;
- b) costituisce, presso ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in coerenza con le funzioni di cui alla lettera a), l'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra il cittadino e lo Stato;
- c) stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di cui alla lettera a), anche ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di amministrazione attiva e funzioni di controllo, e garantire la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali;
- d) disciplina le modalità e gli strumenti per il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza delle funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici, individuando, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, l'ufficio che ne assicura lo svolgimento in maniera unitaria e ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva, al fine di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica;

2. Il presente regolamento:

- a) è adottato in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- b) non si applica agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai Posti di ispezione frontaliera e agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari, nonché agli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto regolati dall'articolo 23-*quinquies*, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.



Art. 2  
*(Rappresentanza unitaria dello Stato  
e garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato)*

1. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio assicurate nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, fermi restando i compiti e le attribuzioni previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180:

- a) è garante della trasparenza dell'azione amministrativa dello Stato a tutela dell'effettività dei diritti di partecipazione e informazione dei cittadini;
- b) assicura la fruizione effettiva e ottimale dei servizi erogati al cittadino dalle amministrazioni periferiche dello Stato, tenuto conto delle specificità del sistema di istruzione e formazione, e ne coordina l'attività amministrativa, avvalendosi anche dei piani di coordinamento delle attività amministrative di cui all'articolo 3, al fine di promuovere l'unitarietà del sistema amministrativo statale in ambito provinciale. Anche a tale scopo è preventivamente informato dagli uffici periferici delle amministrazioni statali in ordine ad ogni iniziativa connessa alle attività di governo sul territorio;
- c) promuove iniziative volte alla determinazione e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- d) partecipa all'azione di verifica sul territorio degli adempimenti derivanti dall'ordinamento europeo svolta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, anche favorendo forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;
- e) concorre all'attività di monitoraggio dei programmi e dei progetti di investimento pubblico, anche finanziati con fondi europei, di competenza delle amministrazioni statali, utilizzando i dati rilevati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ove confluiscono anche i dati del sistema di monitoraggio unitario attivato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della normativa comunitaria sui fondi strutturali, e ne verifica l'attuazione sul territorio, in collaborazione con le amministrazioni regionali e di governo locale eventualmente interessate;
- f) promuove programmi e progetti, anche finanziati con fondi europei, finalizzati a rimuovere le disuguaglianze e gli squilibri territoriali, favorendo forme di cooperazione con le amministrazioni statali, regionali e locali, ferme restando le rispettive competenze.

2. Il prefetto promuove la leale collaborazione interistituzionale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Promuove, altresì, la coesione sociale anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti.



3. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato, è costituito, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, l'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, di seguito denominato "Ufficio unico di garanzia", il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) supporta il prefetto nell'attività di informazione e monitoraggio dell'azione amministrativa statale in ambito provinciale;
- b) promuove misure amministrative dirette al miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dei servizi connessi alla effettiva fruizione dei diritti civili e sociali e propone l'adozione di ogni opportuna iniziativa atta a rimuovere le cause delle eventuali criticità riscontrate, individuando anche gli interventi ritenuti adeguati e idonei;
- c) esegue il monitoraggio dell'attuazione del piano di coordinamento delle attività amministrative di cui all'articolo 3, nonché delle determinazioni assunte dal prefetto ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i responsabili degli uffici periferici delle altre amministrazioni dello Stato cooperano con il prefetto per il tramite dell'Ufficio unico di garanzia, inviando periodici rapporti sugli obiettivi di propria competenza contenuti nel piano di coordinamento delle attività amministrative, anche informandolo delle eventuali situazioni di criticità riscontrate che non siano superabili in maniera autonoma.

5. L'Ufficio unico di garanzia, anche per le finalità di cui al comma 2, rileva la sussistenza di eventuali criticità amministrative riguardanti l'efficienza, l'efficacia, il buon andamento e la trasparenza dei servizi erogati dagli enti territoriali allorché ne venga compromessa la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini.

6. L'Ufficio unico di garanzia opera al servizio della comunità e, a tal fine, cura un'apposita sezione del sito istituzionale della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, dedicata alla comunicazione e interazione digitale con la comunità di riferimento.

## CAPO II

### COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PREFETTO

#### Art. 3

#### *(Piano di coordinamento delle attività amministrative)*

1. Il prefetto assicura il coordinamento in ambito provinciale o regionale delle attività svolte dagli uffici periferici delle amministrazioni statali, secondo il criterio della collegialità e nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di sussidiarietà.

2. Ai fini del comma 1, la Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, a composizione esclusivamente statale, definisce le linee di intervento per l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa svolta al servizio dei cittadini dagli uffici





periferici delle amministrazioni statali, anche verificando l'adeguatezza delle singole pianificazioni settoriali, in coerenza con le programmazioni delle amministrazioni centrali interessate.

3. La Conferenza permanente approva, in esito all'attività di cui al comma 2, un piano di coordinamento delle attività amministrative che individua, secondo le linee di intervento di cui allo stesso comma 2, gli obiettivi di ottimizzazione dei servizi resi alla collettività, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa e di semplificazione, nonché in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

4. Il piano di coordinamento delle attività amministrative è trasmesso al prefetto del capoluogo di regione e alle amministrazioni centrali per l'adozione di interventi sussidiari idonei a rimuovere le eventuali criticità non superabili in maniera autonoma dal sistema amministrativo statale in ambito provinciale o regionale.

5. Ai fini dell'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa statale in ambito regionale, il prefetto del capoluogo di regione assicura, con i prefetti delle altre province, il raccordo delle singole pianificazioni provinciali.

6. L'attuazione del piano di coordinamento delle attività amministrative è coordinata e vigilata dal prefetto per il tramite dell'Ufficio unico di garanzia.

#### Art. 4

##### *(Comitato esecutivo della Conferenza permanente)*

1. E' istituito, nell'ambito della Conferenza permanente regionale o provinciale, un comitato esecutivo che opera, con funzioni ausiliarie e consultive del prefetto, per le finalità e secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento o la corretta erogazione di un servizio di competenza statale, anche al di fuori dei casi di segnalazione di utenti o consumatori, il prefetto convoca e presiede il comitato esecutivo, cui partecipano i responsabili degli uffici periferici delle amministrazioni statali interessate di volta in volta alla individuazione ed attuazione delle misure necessarie al superamento delle criticità riscontrate, anche di carattere sussidiario. Le riunioni del comitato esecutivo sono convocate senza l'osservanza di particolari formalità o di termini per assicurare la massima tempestività degli interventi. Ai componenti del comitato esecutivo non spettano compensi, emolumenti o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

3. All'esito delle riunioni del comitato esecutivo, il prefetto assume le determinazioni organizzative necessarie, invitando gli uffici interessati a provvedere in conformità entro un termine congruo.

4. In caso di persistente inerzia, il prefetto interviene in via sostitutiva. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.



CAPO III  
AMBITI TERRITORIALI DELLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

Art. 5  
*(Ambito territoriale)*

1. La circoscrizione provinciale è l'ambito territoriale di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. L'ambito territoriale di competenza degli uffici di cui al comma 1 è adeguato a quello delle città metropolitane, istituite ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 6  
*(Prefetto delegato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della città metropolitana)*

1. Presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo operante nell'ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana possono essere delegate ad un prefetto, congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di immigrazione e asilo, di enti locali.
2. La delega di cui al comma 1 è disposta dal Ministro dell'interno con proprio decreto, in cui vengono specificate le singole materie oggetto della delega, per le quali il prefetto delegato può adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari. Sono definite con lo stesso decreto le modalità di raccordo e di coordinamento con il prefetto della città metropolitana, ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni delegate.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 vengono altresì stabilite le modalità organizzative e la dotazione organica e strumentale dell'ufficio del prefetto delegato. Conseguentemente viene ridefinito il quadro organizzativo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della città metropolitana, procedendo ai necessari accorpamenti e soppressioni delle aree funzionali.

CAPO IV  
SERVIZI COMUNI PER L'ESERCIZIO UNITARIO  
DELLE FUNZIONI LOGISTICHE E STRUMENTALI  
E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE



## Art. 7

### *(Individuazione dei servizi comuni, assegnazione e gestione delle risorse nella fase transitoria)*

1. Sono istituiti i servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni.
2. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni sono esercitate dall'ufficio unico preposto all'espletamento dei servizi comuni, individuato presso ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. Tale ufficio unico assume la responsabilità diretta ed esclusiva dell'espletamento delle funzioni assegnate.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e i Ministri interessati, in fase di prima attuazione del presente regolamento, si forniscono alle amministrazioni interessate disposizioni e criteri per la definizione di un quadro ricognitivo delle risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l'esercizio unitario. Con lo stesso decreto sono individuate le singole voci di spesa che sono escluse dalla tabella di cui al comma 4, lettera a), in relazione alle esigenze connesse al funzionamento e all'organizzazione delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico e di altre amministrazioni statali. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le stesse modalità, sono apportate modifiche o integrazioni alla tabella di cui al comma 4, lettera a), ai fini dell'individuazione di ulteriori tipologie di spesa per le quali realizzare l'esercizio unitario ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
4. Sulla base delle definizioni e dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, il prefetto convoca la Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, cui partecipano i titolari di tutti gli uffici periferici dello Stato, ai fini della predisposizione e approvazione di un quadro ricognitivo per l'attuazione dei servizi comuni nella provincia con cui, alla data del 31 dicembre 2012, è effettuata la ricognizione:
  - a) delle risorse di cui al comma 3 per l'esercizio unitario delle funzioni che, in sede di prima applicazione, sono limitate alle spese di funzionamento, come individuate nella tabella A), allegata al presente regolamento;
  - b) dei beni immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai servizi comuni.



5. Il quadro ricognitivo per l'attuazione dei servizi comuni è comunicato al prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione che, in sede di Conferenza regionale permanente, alla quale partecipano anche i prefetti delle altre province della regione, predispose, entro trenta giorni, il quadro ricognitivo regionale per l'attuazione dei servizi comuni. Sulla base dei quadri ricognitivi tempestivamente trasmessi dai prefetti dei capoluoghi di regione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, definisce per l'anno 2014 il quadro ricognitivo nazionale delle risorse, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.

6. Sulla base di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, per l'anno 2014, le somme iscritte negli stati di previsione di ogni amministrazione interessata, in termini di competenza e di cassa per le tipologie di spesa indicate nella tabella di cui al comma 4, lettera a), che confluiscono su appositi capitoli, suddivisi in piani gestionali, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno attribuisce le risorse di cui al periodo precedente ai titolari degli uffici unici di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

7. Per le tipologie di spesa connesse alle funzioni di cui al comma 1, non incluse nella ricognizione di cui al comma 4, il prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo vigila e coordina le relative attività gestionali per il contenimento della spesa pubblica e il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza dell'azione amministrativa dello Stato sul territorio. A tal fine, il prefetto può richiedere informazioni ed ogni notizia utile alle amministrazioni interessate.

9. Rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso agli uffici territoriali dello stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

## Art. 8

### *(Assegnazione e gestione a regime delle risorse)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, le risorse destinate all'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, individuate ai sensi del presente regolamento, sono direttamente allocate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed attribuite ai titolari degli uffici unici di cui all'articolo 7, comma 2, secondo le ordinarie procedure di spesa. Tali risorse sono gestite secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni periferiche, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono ai titolari degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni le previsioni dei fabbisogni per il triennio successivo. Le modalità di predisposizione e di trasmissione delle predette previsioni triennali ed ogni altra indicazione di carattere operativo sono



stabilite da apposite linee guida redatte dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Ai fini dell'assunzione delle decisioni di spesa, i competenti titolari degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, tenendo conto delle previsioni di cui al comma 2, predispongono piani triennali per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, individuando per ciascuno degli uffici periferici la quota delle spese di pertinenza.

4. Ai fini del presente articolo, resta fermo l'obbligo per i competenti titolari degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. e di rispettare le previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

## CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 9

#### *(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Restano ferme la garanzia del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e la riduzione del 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle funzioni logistiche e strumentali oggetto di esercizio unitario.

### Art. 10

#### *(Regioni a statuto speciale e Province autonome)*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano



## Tabella A

di cui all'articolo 7,  
comma 4, lettera a)

- 1) spese per beni di consumo;
- 2) spese per canoni e fitti;
- 3) spese per corsi di formazione;
- 4) spese per manutenzione ordinaria e riparazioni;
- 5) spese per locazioni, noleggi e leasing operativo;
- 6) spese per pubblicazioni periodiche;
- 7) spese per rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità,
- 8) spese postali e valori bollati;
- 8) spese per utenze;
- 9) spese per mense;
- 10) spese per servizi ausiliari;
- 11) spese per pulizia;
- 12) spese per vestiario.





**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 1284/13

Roma, addì 14.03.13

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**RIORGANIZZAZIONE PRESENZA  
DELLO STATO SUL TERRITORIO  
(DL 95/2012)**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**579/2013**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI**  
**PARLAMENTARI**  
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013

**NUMERO AFFARE 00579/2013**

**OGGETTO:**

Ministero dell'interno.

Regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46/A2012001443 del 25/02/2013 con il quale il Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Il regolamento sottoposto al parere della Sezione è stato predisposto in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplina la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.

Riferisce l'Amministrazione proponente che la disposizione si inserisce nell'ambito

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.



degli interventi normativi volti a ridefinire , nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, la nuova complessiva fisionomia del sistema periferico amministrativo dello Stato sul territorio, improntata ad una logica cooperativa e sussidiaria, nel rispetto dell'autonomia operativa delle diverse soggettività amministrative e dei diversi livelli di governo. In tale ottica , viene rafforzata in capo alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo ed al Prefetto la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, di garanzia delle politiche di coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio e di ricezione delle istanze e delle esigenze rappresentate dal territorio e dalle rispettive comunità, in particolare attraverso l'istituzione del nuovo Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, nonché prevista l'istituzione di un apposito ufficio per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le articolazioni periferiche dello Stato, che dovrà assicurare una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta.

Il regolamento è volto ad individuare gli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle suddette funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio e delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento, consistente nella riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.

L'articolo 2 individua i compiti affidati al Prefetto in relazione alle sue funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, comprendenti quelle connesse alla attività di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di promotore della coesione sociale.

L'art. 3 individua, quale strumento attraverso cui attuare il coordinamento delle attività amministrative e dei servizi erogati dagli uffici periferici dello Stato, il piano di coordinamento delle attività amministrative.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nell'ambito della Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di un Comitato esecutivo, quale ausilio per individuare le criticità di sistema più evidenti ed i mezzi più adeguati per farvi fronte.

Gli articoli 5 e 6 riguardano gli ambiti territoriali di riferimento dell'attività del prefetto. Oltre all'ambito provinciale, è individuato quello corrispondente alla città metropolitana, con l'ulteriore previsione che presso le Prefetture-Uffici territoriali del governo possono essere delegate ad un Prefetto, sia congiuntamente che disgiuntamente, specifiche funzioni nelle materie di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione e asilo e di enti locali.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano la gestione in forma unitaria di servizi comuni, rispettivamente nella fase transitoria ed a regime, finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica per il conseguimento di un risparmio di spesa di almeno il 20 per cento.

L'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 10 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere della Conferenza Unificata che, in data 7 febbraio 2013, si è espressa favorevolmente.

Considerato:

Il regolamento di delegificazione completa, portandola a compimento, la disciplina per la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, introdotta dall'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: Esso definisce i nuovi compiti delle Prefetture – Uffici territoriali di governo, gli strumenti – atti ed uffici, tra cui il neoistituito Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato - attraverso cui tali compiti debbano essere svolti, la regolamentazione della gestione unitaria delle funzioni

logistiche e strumentali delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e i servizi comuni, indicati nella tabella A, allegata al decreto. Nel delineare i suddetti compiti, la normativa introduce , accanto al livello di governo della provincia, quello della città metropolitana, in armonia con il principio regolatore contenuto nella lettera b) del secondo comma dell'art. 10.

Nel complesso, il regolamento appare rispettoso di tutti i criteri indicati dalla legge. Le osservazioni della Sezione, che di seguito si formulano, riguardano quindi profili prevalentemente formali, non venendo in rilievo criticità sotto l'aspetto sostanziale.

Quanto al preambolo : il riferimento all'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 andrebbe posposto , quale ultimo richiamo normativo; nell'elencazione delle leggi richiamate, andrebbe seguito l'ordine cronologico; infine, andrebbe eliminato il riferimento all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 5 novembre n. 188, in quanto decaduto per mancata conversione in legge.

Sempre sotto il profilo formale, all'art. 1, comma 1, lett. b), si suggerisce di riprodurre esattamente la denominazione dell' " *Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato*", recata dall'art. 10, comma 1 D.L. n. 95/2012.

All'art. 2, comma 1, lett. d), si ritiene che il compito del prefetto in materia di verifica sul territorio degli adempimenti derivanti dall'ordinamento europeo si qualifichi, rispetto all'azione svolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, più in chiave di supporto, in considerazione del livello territoriale rivestito, che di partecipazione. Si suggerisce, pertanto, di sostituire le parole "partecipa all'azione" con "*supporta l'azione*".

Al comma 3, per meglio delimitare l'ambito dell'azione dell'Ufficio unico di garanzia, si ritiene preferibile anteporre l'espressione "*di riferimento*", posta alla fine del comma, dopo le parole "opera al servizio della comunità".

All'art. 7, comma 4, lettera a), si suggerisce l'inserimento, dopo le parole "tabella

A), allegata al presente regolamento”, dell’espressione “*che ne forma parte integrante*”, allo scopo di chiarire che anche l’allegato al regolamento costituisce fonte di pari grado.


In merito, infine, all’art. 9, comma 1, si condivide l’indicazione contenuta nel parere della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla nota in data 15 gennaio 2013, di aggiungere una disposizione di coordinamento con le altre norme, di recente approvate, miranti al contenimento della spesa pubblica, avente il seguente tenore : “*Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall’articolo 1, comma 115, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Francesca Quadri



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

*Parere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Repertorio atti n. 35160 del 7 febbraio 2013

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

**VISTO** l'articolo 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare il comma 3 il quale ha previsto che, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti in materia, previo parere di questa Conferenza, venga adottato, entro il termine ordinatorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge di conversione, un regolamento che individui ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura connessi all'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio;

**VISTA** la nota n. 335/DAGL/50271/10.3.1 del 16 gennaio 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 dicembre 2012, diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 23 gennaio 2013 nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni, non avendo rilievi da segnalare dal punto di vista tecnico, hanno comunicato che l'espressione del parere veniva rimessa alla sede politica della Conferenza;
- i rappresentanti dell'ANCI, pur rilevando nell'articolato del provvedimento la possibilità che vi sia stato un eccesso di delega in materia di livelli essenziali riguardanti i diritti civili, hanno precisato che la determinazione conclusiva viene rimessa alla sede politica.
- i rappresentanti dell'UPI, nell'esprimere avviso tecnico favorevole sul provvedimento, hanno segnalato come sia essenziale che gli Uffici territoriali di Governo assolvano ad una reale funzione di garanzia del rispetto dei principi costituzionali nello svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione e siano strumento di leale collaborazione operativa fra i diversi livelli istituzionali di governo e hanno richiesto, in relazione a tale funzione, che il Ministro dell'interno, in sede di Conferenza, possa rendere noto un quadro conoscitivo delle singole realtà territoriali;

**CONSIDERATO** che, nel corso della predetta riunione tecnica, i rappresentanti del Ministero dell'interno, condividendo la necessità di raggiungere nel contempo una migliore organizzazione a livello di coordinamento delle attività di tutti i soggetti istituzionali operanti sul territorio, hanno ribadito come lo spirito riformatore del provvedimento, inteso quale obiettivo prioritario della riorganizzazione delle Prefetture, sia l'efficientamento dell'attività della Pubblica amministrazione, conseguita attraverso il miglioramento delle performances e dei servizi all'utenza;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 24 gennaio 2013, ma rinviato, su richiesta delle Regioni e degli Enti locali, all'odierna seduta per consentire ulteriori approfondimenti e per conoscere l'entità dei risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del provvedimento;

**VISTA** la nota n. 46/A2012001443 del 31 gennaio 2013 con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e parlamentari ha fornito i chiarimenti in merito ai risparmi di spesa derivanti dal provvedimento in esame, nota che è stata trasmessa, il 4 febbraio 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno comunicato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, facendo rilevare che sarebbe stato necessario un approfondimento e un quadro più completo della riorganizzazione degli uffici e auspicando che il conseguimento dell'obiettivo del risparmio di spesa previsto confluisca puntualmente nel nuovo bilancio dello Stato; inoltre, hanno chiesto l'inserimento della clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'UPI ha consegnato un documento (All.A) in cui si esprime parere favorevole con la raccomandazione di procedere, tra qualche tempo, ad una verifica degli effetti del provvedimento, atteso che il processo di riordino era strettamente connesso all'accorpamento delle Province e ritenendo importante una rivisitazione di talune disposizioni, tenendo presente che, quando si fa riferimento agli Uffici periferici, non si devono intendere soltanto quelli delle Prefetture, ma anche quelli dei Ministeri presenti sul territorio nazionale;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole sul provvedimento, associandosi alle osservazioni formulate dalle Regioni e dall'UPI;

**CONSIDERATO** che il Governo ha preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni e dagli Enti locali, accogliendo la richiesta di una verifica degli effetti della riorganizzazione una volta che alla stessa si sarà dato corso;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasmesso, con nota n. 335/DAGL/50271/10.3.1 del 16 gennaio 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi




Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi

610. ✓



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ... 7/02/2013



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA  
PRESENZA DELLO STATO SUL TERRITORIO, A NORMA DELL'ART. 10 DEL  
DECRETO – LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 135**

*Conferenza unificata  
Roma, 7 febbraio 2013*

L'UPI esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto in considerazione della necessità di riorganizzare la presenza degli uffici statali nel territorio, attribuendo alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato nel territorio attraverso un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato e realizzando un esercizio unitario delle funzioni strumentali dei diversi uffici per garantire i risparmi previsti dalla legge in attuazione della "Spending Review".

Occorre tuttavia considerare che quest'intervento regolamentare non è completo, poiché il processo di riordino delle circoscrizioni provinciali attraverso l'accorpamento delle Province e l'istituzione delle Città metropolitane non è stato portato a compimento da parte del Parlamento in questa legislatura. D'altronde, l'art. 1, comma 115, della legge di stabilità ha espressamente rinviato al 31 dicembre 2013 l'attuazione del processo di riordino delle province previsto nell'ambito della "Spending Review".

L'UPI, nel valutare positivamente il percorso di riorganizzazione avviato, richiede al Ministro dell'Interno e al Governo l'impegno di riportare in Conferenza unificata entro il 30 giugno 2013 un'informativa sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici statali periferici in modo da ricostruire un quadro conoscitivo completo sulle attività svolte e sulle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate in ogni circoscrizione provinciale.